

	16100 GENOVA GE fax 010/5572570 tel 010/5572567 difensorecivico@comune.genova.it	
Lombardia	Difensore civico Comune di MILANO Dott. Alessandro BARBETTA Via Silvio Pellico, n. 1 20121 MILANO MI tel 02/88464537/40 fax 02/88464549 difensorecivico@comune.milano.it	Comune di Milano
Marche	Difensore civico Comune di ASCOLI PICENO Avv.Cristina GAGLIARDI Piazza Arrigo, 1 63100 Ascoli Piceno Tel.0736/298229-fax 0736/298275 difensorecivico@comune.ascolipiceno.it	Comune di Ascoli Piceno
Molise	-	
Piemonte	Difensore civico Comune di TORINO Prof. Emilio PAPA Palazzo di Città, 1 10120 TORINO tel. 011/4422138 fax 011/531425 difensore.civico@comune.torino.it carmen.collura@comune.torino.it	Comune di Torino
Provincia autonoma di Bolzano	-	
Provincia autonoma di Trento	-	
Puglia	Difensore civico del Comune di Taurisano Avv. Salvatore DE PAOLA salvatore de paola (Taurisano - LE) Indirizzo/i di posta elettronica: fax 0833/623156 s.depaola@tiscalinet.it	Comune di Taurisano
Sardegna	Difensore civico del Comune di Sassari	Comune di Sassari

	Prof. Graziano TIDORE Palazzo Ducale Piazza del Comune 07100 SASSARI 079/279340 difensore_civico@comune.sassari.it	
Sicilia	Difensore civico Comune di Misilmeri (PA) Dott. Pierangelo BONANNO Tel.091/8734233 Fax 091/8733384 pierangelo bonanno dc (Misilmeri - PA) Indirizzo/i di posta elettronica: pierangelobonanno@hotmail.com	Comune di Misilmeri
Toscana	Difensore civico del Comune di FIRENZE Dott. Alberto BRASCA Palazzo Giandonati Canacci, P.zza della Parte Guelfa, n. 3 50122 FIRENZE FI tel. 055/2616043-fax 055/2616044 dif.civico@comune.fi.it	Comune di Firenze
Umbria	Difensore civico del Comune di TERNI Avv. Sara QUARANTINI Piazza M.Ridolfi, 1 05100 Terni Tel. 0744/549013 fax. 0744/549010 sara.quarantini@comune.terni.it emanuela.benedetti@comune.terni.it	Comune di Terni
Veneto	Difensore civico del Comune di VERONA Avv. Stefano Andrade FAJARDO Tel.045/8078971 Fax 045/8078974 difensore.civico@comune.verona.it ;	Comune di Verona
Valle d'Aosta	-	

**SEGRETERIA DELLA CONFERENZA NAZIONALE
DEI PRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA,
DEI CONSIGLI REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
(Sede delle riunioni della Conferenza nazionale
dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome)**

Via Pietro Cossa, n. 41
00193 ROMA RM
tel 06/36003673
fax 06/36004775
segreteria@parlamentiregionali.it
www.parlamentiregionali.it

Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome e Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Friuli-Venezia-Giulia, Dott.ssa **Monica Donini**

Segretariato:
**Direttore, Responsabile Comunicazione e Relazioni esterne e Referente della Rivista
Parlamenti regionali e Forum, Dott. Paolo PIETRANGELO**

PAGINA BIANCA

**L.R. statutaria 30 agosto 2008, n. 1
Statuto d'autonomia della Lombardia****(...omissis..)****Art. 61****Difensore regionale**

1. Il Difensore regionale è organo indipendente della Regione.
2. Il Difensore regionale:
 - a) tutela i diritti e gli interessi dei cittadini singoli e associati all'interno dei procedimenti regionali, verificando e promuovendo la conoscenza, trasparenza, la legalità, il buon andamento e l'imparzialità;
 - b) svolge funzioni di tutela dei detenuti, dei contribuenti, dei pensionati, dei consumatori e degli utenti;
 - c) esercita le altre funzioni previste dalla legge.
3. Il Difensore adempie alle sue funzioni garantendo la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi e svolgendo attività di mediazione.
4. Il Difensore è scelto tra soggetti con esperienza nei campi del diritto, dell'economia e dell'organizzazione pubblica, ed è eletto con voto segreto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.
5. Il Difensore dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
6. Il Difensore interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse e riferisce periodicamente sulla sua attività al Consiglio e alla Giunta regionale.
7. La legge, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio regionale, determina i limiti e le modalità dell'esercizio delle funzioni, i requisiti per l'accesso all'incarico, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico del Difensore, assicurandone l'effettiva autonomia e indipendenza.

PAGINA BIANCA

L.R. 18 gennaio 1980, n. 7⁽¹¹⁾**- Istituzione del Difensore Civico regionale lombardo.****Art. 1
Istituzione.**

1. E' istituito nella Regione Lombardia il Difensore Civico.
2. Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono regolari dalla presente Legge.

**Art. 2
Funzioni.**

1. A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il Difensore Civico interviene presso l'amministrazione, regionale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti e presso gli enti delegatari di funzioni amministrative regionali, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrati vi siano tempestivamente e correttamente emanati.⁽¹²⁾
2. L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento di cui al comma precedente, al fine di rimuovere analogie disfunzioni ad essi comuni.
3. Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni si verifichino disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o delegata, le riferisce al Consiglio Regionale a termini del successivo art. 5
4. Nello svolgimento della sua azione, il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme della buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.⁽¹³⁾
5. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di Particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza⁽¹⁴⁾.

¹¹ B.U. 21 gennaio 1980, n. 3, I suppl. ord.

¹² Comma modificato dall'art. 1, L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

¹³ Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

¹⁴ Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

Art. 3**Modalità d'intervento.**

1. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse a un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni o gli enti di cui all'articolo precedente, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi venti giorni senza che abbiano ricevuto risposta, o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono. Con le stesse modalità, il Difensore Civico può procedere congiuntamente col funzionario o con i funzionari interessati, entro un termine all'uopo fissato, all'esame della pratica o del procedimento.⁽¹⁵⁾

3. In occasione di tale esame il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia al cittadino o all'ente interessato, e per conoscenza, ai competenti organi statutari della regione, nonché alla commissione consiliare competente in materia di affari generali ed istituzionali.

4. Trascorso il termine di cui al comma precedente il Difensore Civico deve portare a conoscenza degli organi statutari della commissione suddetti gli ulteriori ritardi verificatesi.

Art. 4**Disposizioni particolari.**

1. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dalle amministrazioni e dagli enti indicati nel precedente art. 2 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.

2. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto al procedimenti disciplinari di cui al titolo sesto della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, se dipendente regionale; negli altri casi il disservizio viene segnalato all'amministrazione od ente da cui il funzionario dipende.

3. Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

¹⁵ Comma sostituito dall'art. 3, L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

Art. 5**Relazioni al Consiglio Regionale.**

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Difensore Civico può anche inviare al Consiglio Regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione formulando - ove lo ritenga - osservazioni e suggerimenti⁽¹⁶⁾.

3. Il Consiglio Regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune ed invita i competenti organi statutari della regione ad adottare ulteriori misure necessarie con particolare riguardo;

- a) alla modifica della struttura dei servizi od uffici;
- b) alla revoca di incarichi dei dirigenti di servizio ove ricorso gli estremi di cui all'art. 27, primo comma, della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42;
- c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;
- d) alla sostituzione, nell'espletamento di singoli atti o procedure, dei funzionari il cui operato ha dato luogo all'intervento del Difensore Civico».

Art. 6**Designazione e nomina.**

1. Il Difensore Civico, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione del Consiglio Regionale, è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione.

3. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle 1 tre votazioni, la designazione è effettuata dal consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla regione.

4. Qualora neppure questa maggioranza potesse raggiungersi in tale seduta dopo tre votazioni, la procedura di designazione dovrà essere effettuata dal consiglio entro i successivi trenta giorni, sempre a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

⁸ Comma modificato dall'art. 4, L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

Art. 7**Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza.**

1. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:

1) i membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

2) i membri della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;

3) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese che abbiano con la regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni.

2. L'incarico del Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.

3. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio regionale.

4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

5. Il titolare dell'incarico di Difensore Civico ha obbligo di residenza nella regione Lombardia.

Art. 8**Durata in carica.**

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni, e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

2. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico il Consiglio Regionale è convocato per procedere alla designazione del successore; qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio regionale successiva alla cessazione.

3. I poteri del Difensore Civico sono prorogati sino all'entrata in carica del successore, salvo il caso di cui al successivo art. 9.

Art. 9**Revoca.**

1. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10**Diritti dei consiglieri regionali.**

1. I consiglieri regionali esercitano nei riguardi dell'ufficio del Difensore Civico i diritti previsti dall'art. 8, comma 2°, dello Statuto regionale, secondo le norme stabilite dal regolamento interno del consiglio.

Art. 11**Trattamento economico.**

1. Al Difensore Civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per i consiglieri regionali della Lombardia.

Art. 12**Sede, segreteria e personale.**

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio Regionale.
2. Il Difensore Civico si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dall'ufficio di presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico; il relativo personale, nel numero e secondo ha i livelli funzionali come sopra determinati, è tratto dal ruolo consiliare.
3. Il personale della suddetta segreteria opera alle dipendenze funzionali del Difensore Civico.

Art. 13**Norma finanziaria.**

(...omissis...)

PAGINA BIANCA

L.R. 14 luglio 2003, n. 10⁽¹⁷⁾ - Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali.

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La presente legge, in armonia e nel rispetto del principio di coordinamento del sistema tributario nazionale sancito dalla Costituzione, e dello Statuto regionale disciplina organicamente i tributi propri della Regione Lombardia e definisce i tributi compartecipati, perseguiendo le seguenti finalità:

- a) pariteticità tra amministrazione regionale e contribuente e centralità di quest'ultimo nel relativo rapporto tributario;
- b) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie;
- c) tutela della buona fede e della posizione patrimoniale del contribuente regionale;
- d) istituzione di organi e strumenti di garanzia per il contribuente regionale.

2. La presente legge definisce le competenze dell'Anagrafe tributaria regionale ed istituisce il Garante del contribuente regionale.

3. Sono istituiti e costituiscono tributi propri regionali, come disciplinati dal Titolo III:

- a) l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato;
- b) l'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica;
- c) le tasse sulle concessioni regionali;
- d) le tasse automobilistiche regionali;
- e) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- f) la tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- g) la tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- h) l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;
- i) l'addizionale regionale all'imposta erariale sul consumo di gas metano;
- j) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP;
- k) l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF;
- l) l'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP.

4. Costituiscono tributi regionali compartecipati secondo la vigente normativa:

- a) la compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto - IVA;
- b) la quota regionale sull'accisa sulle benzine per autotrazione.

(...omissis...)

¹⁷ Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 luglio 2003, n. 29, I S.O.

TITOLO II
ANAGRAFE TRIBUTARIA REGIONALE E TUTELA DEL CONTRIBUENTE
(...omissis...)

CAPO II
TUTELA DEL CONTRIBUENTE REGIONALE

Art. 8
Oggetto e finalità.

1. Il presente Capo introduce nell'ordinamento tributario regionale i principi fissati dalla L. 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), adeguando al loro contenuto il sistema tributario regionale.
2. Le leggi e i regolamenti regionali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. Le leggi e i regolamenti regionali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti alla materia oggetto della disciplina, con conseguente richiamo e modifica del relativo Capo del Titolo III.
4. I richiami ad altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria devono riportare anche l'indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si fa rinvio.
5. Le disposizioni modificate di leggi tributarie devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

Art. 9

Efficacia temporale delle norme tributarie regionali.

1. Le disposizioni tributarie non hanno efficacia retroattiva. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere, a carico dei contribuenti, adempimenti la cui scadenza sia fissata prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge regionale, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
4. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Art. 10
Informazione al contribuente regionale.

1. La Regione, oltre agli strumenti di pubblicità dei provvedimenti normativi assunti, previsti dallo Statuto regionale nonché da leggi statali, realizza idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative vigenti in materia tributaria. La Regione realizza, altresì, idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. La Regione porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei, tutti gli atti o decreti da essa emanati che contengano disposizioni in materia tributaria anche relativamente all'organizzazione, alle funzioni e ai procedimenti.

Art. 11
Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. La Regione assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente regionale degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari come indicate all'articolo 95.
2. L'amministrazione regionale informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. La Regione assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente regionale in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria in modo che le obbligazioni tributarie possano essere soddisfatte con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche da esso indicate. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai

sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.

5. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione regionale, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 12
Chiarezza e motivazione degli atti tributari.

1. Gli atti inerenti alla materia tributaria emananti dall'amministrazione regionale sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti inerenti alla materia tributaria emanati dall'amministrazione regionale e dai concessionari della riscossione di tributi regionali devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa a cui è possibile richiedere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, di cui all'articolo 17;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrono i presupposti.